

Trasporto rifiuti semplificato anche per i consorzi agrari

Anche i consorzi agrari, così come le cooperative agricole, rientrano nella disciplina semplificata per il trasporto dei rifiuti. La decisione è venuta nel corso dei lavori alla Camera di conversione del decreto sulle Misure urgenti per la crescita del Paese.

La norma, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, risolve definitivamente un problema interpretativo sorto sulla applicabilità anche ai consorzi agrari, delle semplificazioni in materia di deposito temporaneo e trasporto dei rifiuti, previste per le cooperative agricole.

Pertanto, sulla base della nuova previsione, è considerato deposito temporaneo (non soggetto ad autorizzazione, se effettuato nel rispetto dei limiti temporali e quantitativi indicati dal codice ambientale) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, inclusi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Con riferimento alla movimentazione di propri rifiuti, non è considerato trasporto, ai sensi del codice ambientale, la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.